

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 17 marzo 2006 - Deliberazione N. 359 - Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo attività Settore Secondario - **Schema di disegno di legge recante "Modifiche all'art. 25, comma 8, della legge 29 dicembre 2005, n. 24, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania. Legge finanziaria 2006."** - **Inoltro al Consiglio regionale.**

PREMESSO

- che l'art. 4 della legge regionale n. 10/2001 "Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001" ha abrogato la legge regionale 31 agosto 1993, n. 28 "Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione", così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 23 del 2 settembre 1996 e dall'art. 5 della legge regionale n. 18 del 6 dicembre 2000, prevedendo, altresì, la cessazione, entro il 31 dicembre 2005, di tutte le attività regionali di erogazione dei contributi già concessi in applicazione della succitata legge con deliberazioni di Giunta Regionale antecedenti al 31 dicembre 1999 e l'archiviazione delle istanze di ammissione ai benefici di legge non ammesse ai finanziamenti con espressa approvazione dalla Giunta Regionale con propria deliberazione in data antecedente al 31 dicembre 1999;

- che la Giunta Regionale della Campania, con la D. G. R. n.1242/03 (pubblicata sul BURC 18/4/03), successivamente integrata con la D. G. R. n. 2000/03 (pubblicata sul BURC 30/6/03) ha approvato le "Procedure per la gestione dei rapporti giuridici posti in essere ai sensi dell'art. 4, comma 5, L. R. 10/01", individuando, tra l'altro, a pena di revoca del contributo erogato, una precisa tempistica per l'attuazione dell'iniziativa imprenditoriale;

- che il medesimo articolo 4 della legge regionale n. 10/2001 ha stabilito la permanenza in vigore del Nucleo di Valutazione e della struttura di supporto ex articolo 7 della citata legge regionale n. 28/93, nelle rispettive competenze, esclusivamente per le previste attività di controllo ed istruttorie relative alle erogazioni di cui sopra, nonché per la verifica del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dalla legge a carico dei soggetti beneficiari;

- che il Nucleo di Valutazione in carica alla data di emanazione della legge regionale n. 10/2001, istituito con DGR n. 1255/1999 e DPGR n. 4924/1999 e decaduto il giorno 01/4/2002, è stato sostituito da un nuovo Nucleo, composto da sette esperti esterni, istituito con DGR n. 1240/2002, integrata dalla DGR n. 1527/2002 e dal DPGR n. 345/2002, in carica dal 06/6/2002 e con mandato triennale;

- che, alla data del 06/6/2005, è scaduto il mandato del nuovo Nucleo di Valutazione di cui sopra, ma, permanendo le esigenze di analisi e valutazione delle pratiche di finanziamento in corso, il Coordinatore pro tempore dell'AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario", in considerazione della scadenza del termine del 31/12/2005 fissato dalla legge regionale n. 10/2001 e tenuto conto dei limiti imposti alla nomina di consulenti esterni dall'art. 1, comma 11, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), ha ritenuto opportuno istituire un Nucleo di valutazione interno per la verifica delle pratiche di cui alla legge regionale n. 28/1993 ancora in corso;

- che il Nucleo di valutazione interno, istituito con decreto dirigenziale del Coordinatore dell'AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" n. 87 del 22/09/2005, è composto da cinque dirigenti assegnati al Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività industriali - Fonti energetiche" dell'AGC 12 e da un dipendente del medesimo Settore, già componente della Struttura di Supporto LL. RR. 28/93 e 23/96, con funzioni di segretario del Nucleo;

CONSIDERATO

- che il suddetto organismo di valutazione interno, insediatosi in data 30/9/2005, ha dovuto preliminarmente procedere alla definizione per le procedure per la gestione della materia e ha provveduto ad una preistruttoria amministrativa sulle pratiche inerenti le istanze di erogazione inoltrate dalle società beneficiarie dei finanziamenti a suo tempo concessi;

- che, con la DGR n. 1242/2003, la Giunta Regionale della Campania aveva previsto che, nonostante la già avvenuta esecuzione del regime di aiuto ex l. r. n. 28/93, permanesse l'obbligo di avviare la procedura di notifica alla Commissione Europea, ai fini della valutazione della compatibilità del regime medesimo con il mercato comune;

- che la notifica del regime di aiuto in questione è avvenuta nel marzo 2004, unitamente alla successiva regolamentazione dei rapporti giuridici in essere, emanata ai sensi dell'art. 4, comma 5, L. R. 10/01";

- che gli uffici della D. G. Concorrenza dell'Unione Europea hanno dato riscontro alla notifica con la decisione comunitaria n. C (2005) 4546 del 17/11/2005, presa in carico dal Settore "Sviluppo e Promozione delle

Attività industriali - Fonti energetiche” dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” in data 04/01/2006;

- che, con tale decisione, l’UE ha ritenuto che i contributi di cui alla legge regionale n. 28/93 e successive modifiche ed integrazioni soddisfano i criteri di compatibilità di cui all’art. 87 del Trattato CEE;

- che già la DGR n. 1242/2003 aveva disposto un’ulteriore istruttoria, sempre ad opera del Nucleo di Valutazione, dei progetti approvati, al fine di rideterminare i contributi concessi in conto capitale ed in conto interessi, in modo da garantire il rispetto dei limiti massimi delle intensità di aiuto;

- che, in conseguenza della citata decisione comunitaria, sarà necessario rivedere tutte le pratiche rideterminate nei modi indicati dalla DGR n. 1242/2003;

- che l’art. 25 della legge regionale n. 24 del 29/12/2005 “Legge Finanziaria 2006”, al comma 8, ha prorogato i termini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 10/01;

- che il testo del comma in questione desta notevoli dubbi interpretativi, atteso che, dapprima fa riferimento ad una non precisata proroga dei termini di cui all’art. 4 della legge regionale n. 10/2001, e successivamente specifica che “le attività regionali di erogazione e pagamento di cui al comma 7 sono prorogate al 28 febbraio 2006” e che il citato comma 7 dell’art. 25 si riferisce ad altra materia (Piani di Insediamento Produttivo);

- che, nonostante l’ambiguità della formulazione della citata norma, qualora il Consiglio Regionale abbia inteso prorogare il termine di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge regionale n. 10/2001 al 28/02/2006, dovrebbero cessare a tale data tutte le operazioni di erogazione e pagamento dei finanziamenti già concessi con deliberazioni di Giunta Regionale antecedenti al 31 dicembre 1999;

- che, le complesse attività di rideterminazione dei contributi, conseguenti alla decisione comunitaria sopra richiamata, ed il fatto che l’attuale Nucleo di Valutazione è composto unicamente da dirigenti interni al Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività industriali - Fonti energetiche”, già notevolmente oberati dai carichi di lavoro relativi ai Servizi di rispettiva competenza, comportano l’assoluta impossibilità di concludere le attività entro il termine del 28/02/2006;

- che tale problematica, è stata evidenziata all’Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive ed al Coordinatore pro tempore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” con due diverse note del Nucleo di Valutazione interno in data 15/11/2005 e 12/01/2006;

- che, pertanto, appare necessaria una ulteriore proroga del termine del 28/02/2006, al fine di consentire agli organi preposti le necessarie rideterminazioni conseguenti alla decisione comunitaria n. C (2005) 4546 del 17/11/2005 e le verifiche del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dalla legge a carico dei soggetti beneficiari, propedeutiche all’erogazione dei contributi concessi con DGR anteriormente al 31/12/1999;

RITENUTO

di dover procedere all’approvazione del disegno di legge indicato in oggetto, che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale,

ACQUISITO il parere dell’Ufficio legislativo del Presidente con nota n. 0134636 del 13/02/2006,

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa ed integralmente richiamato:

di approvare lo schema di disegno di legge recante “Modifiche all’art. 25, comma 8, della legge 29 dicembre 2005, n. 24, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006.”

- che, allegato al presente atto, ne è parte integrante e sostanziale;

- di trasmettere il disegno di legge in questione al Consiglio Regionale per le relative determinazioni;

- di inviare copia del presente atto all’Area Generale di Coordinamento “Gabinetto del Presidente”, per quanto di competenza, e copia alle Aree Generali di Coordinamento: 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” e 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi;

- di trasmettere altresì il presente disegno di legge al BURC per la pubblicazione;

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante

**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E ALLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
E
ASSESSORATO AL BILANCIO, RAGIONERIA E TRIBUTI**

DISEGNO DI LEGGE

“Modifiche all’art. 25, comma 8, della legge 29 dicembre 2005, n. 24, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006.”

Articolo unico

1. Il comma 8 dell’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 è sostituito dal seguente:

“8. Il termine previsto all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, per la cessazione di tutte le attività regionali di erogazione dei contributi già concessi in applicazione della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, con deliberazioni di Giunta regionale antecedenti al 31 dicembre 1999, è fissato al 31 dicembre 2006”.

2. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.